



Comune di TRAVEDONA MONATE

Provincia di Varese

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Comune di Travedona Monate**Provincia di Varese*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - TARIFFE
1	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	29	Suddivisione del territorio comunale
2	Definizioni	30	Tariffe per le occupazioni permanenti
3	Oggetto e scopo del regolamento	31	Tariffe per le occupazioni temporanee
4	Responsabile del servizio		CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
5	Oggetto del canone	32	Agevolazioni
6	Soggetti attivi e passivi	33	Esenzioni
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI		CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO
7	Domanda di concessione	34	Disciplina dei controlli – Privacy
8	Deposito cauzionale	35	Relazione del Responsabile
9	Concessione	36	Contenzioso
10	Conclusione del procedimento		CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI RAVVEDIMENTO
11	Disciplinare	37	Occupazioni abusive
12	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	38	Sanzioni
13	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni	39	Ritardati od omessi versamenti
14	Rinuncia alla concessione	40	Irrogazione immediata delle sanzioni
15	Decadenza della concessione	41	Altre violazioni
16	Sospensione delle concessioni	42	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
17	Subingresso nella concessione	43	Ravvedimento
18	Rinnovo delle concessioni		CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
19	Norme per la esecuzione dei lavori	44	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi
20	Occupazioni d'urgenza	45	Concessioni in atto
21	Riscossioni coattive – Rimborsi	46	Riaccertamento delle occupazioni
22	Limiti alle occupazioni stradali		CAPO X - NORME FINALI
	CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE	47	Tutela dei dati personali
23	Denuncia dell'occupazione	48	Norme abrogate
24	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti	49	Pubblicità del regolamento
	Pagamenti a rate - Importi minimi	50	Rinvio dinamico
	CAPO IV - PASSI CARRABILI	51	Entrata in vigore
25	Istruttoria della domanda		ALLEGATI
26	Passi carrabili – Individuazione		
27	Superficie assoggettata a canone		
28	Accessi a raso		

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo comune, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - "**occupazione**": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
 - "**occupazioni permanenti**": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - "**occupazioni temporanee**": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
 - "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 - "**regolamento**": il presente regolamento;
 - "**canone**": il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - "**concessione**": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
 - "**passo carrabile**": manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - "**occupazione continuativa**": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
 - "**occupazione non continuativa**": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, fra l'altro, compiutamente:
 - a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
 - b) la determinazione delle tariffe;
 - c) il pagamento del canone;
 - d) le agevolazioni;
 - e) l'accertamento e le sanzioni;
 - f) il periodo transitorio.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 5 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi

pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Tributi, è redatta su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione è motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Responsabile del servizio può prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione ed è restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Quando le opere eseguite comportano, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito è trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Se il richiedente rinuncia alla domanda ha diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 9 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non possono aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio, il quale determina, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui deve procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio può disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
3. Sulla domanda è acquisito il parere dell'ufficio Tecnico per quanto concerne gli aspetti viabilistici, nonché il parere dell'Ufficio Commercio qualora si tratti di occupazioni finalizzate all'esercizio di attività commerciali.

ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, acquisisce, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 11 - DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 devono prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli

eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;

h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, è trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.

3. Il disciplinare di concessione o il contratto sono tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, sono acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponde unicamente l'utente.

ART. 13 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Se, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esige che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 14 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 8.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si fa luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 8 è disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del comune.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune dispone in applicazione del presente o di altro regolamento.

ART. 17 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Se in cui il titolare della concessione trasferisce a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

ART.18 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. A tal fine il concessionario deve inoltrare, di norma almeno cinque giorni prima della scadenza della concessione in atto, apposita domanda contenente i motivi della richiesta e la durata della proroga.

ART. 19 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 20 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 37 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 21 - RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI

1. La riscossione coattiva si effettua mediante il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi delle art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 4.

ART. 22 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni sono consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 23 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 9 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 24, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 24 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al comune;
- b) il versamento diretto presso l'ufficio di Polizia Municipale o altro incaricato.

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il 30 Aprile di ciascun anno;
- c) per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone deve essere versato, in unica soluzione, entro il 30 aprile.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 lettera a) b) e c) sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.

5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei titolari purché il canone sia stato pagato per

intero, nel termine prescritto.

CAPO IV - PASSI CARRABILI

ART. 25 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di polizia municipale.

2. Il parere di cui al precedente comma è richiesto d'ufficio entro 5 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro i 15 giorni successivi.

ART. 26 - PASSI CARRABILI - INDIVIDUAZIONE

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 27 - SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

ART. 28 - ACCESSI A RASO

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

CAPO V - TARIFFE

ART. 29 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono classificate in n. 2 categorie come da delibera del C.C. n. 19/1994 e n. 85/2001 della G.C. e successive modifiche ed integrazioni.

- Categoria 1 Area all'interno del centro abitato
- Categoria 2 Area all'esterno del centro abitato

ART. 30 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui all'allegata tabella A.

ART. 31 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui all'allegata tabella B.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 32 - AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:

- a) dell'80% per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, culturali o sportive, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- b) del 30% per le occupazioni con tende e simili ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- c) del 60% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- d) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Inoltre le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- e) del 30% per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
- f) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
- g) del 50% per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

ART. 33 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) i balconi;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap e quelli la cui area è stata ceduta o messa a disposizione gratuitamente al Comune;
- i) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituite presso il Ministero delle Finanze;
- l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;
- m) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e celebrative e le manifestazioni del tempo libero patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- p) occupazioni occasionali di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore;

2. Le esenzioni sono concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione, le esenzioni di cui alla lettera m) sono concesse a seguito di deliberazioni della G.C. di patrocinio.

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

ART. 34 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

4. Anche nell'attività di controllo sono sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

ART. 35 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Tutti i provvedimenti del "responsabile del servizio" assumono la forma di "determinazione", sono numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, è tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della giunta comunale.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 36 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

ART. 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 38, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.

823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 38 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% del canone dovuto.

2. Se le violazioni di cui al comma 1 rappresentano anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

ART. 39 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

ART. 40 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 42, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 5% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 41 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

ART. 42 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

4. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

ART. 43 - RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ai sensi dell'art.13 della Legge 472 del 18.12.1997.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 44 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Il canone annuo per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto forfettariamente, con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

ART. 45 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

ART. 46 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, dà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si conclude con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e trova applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, sono eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 29.

CAPO X - NORME FINALI

ART. 47 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 48 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 49 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 50 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2003.

- **Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati. Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:**

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE	
	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€. 23,24	€. 20,92
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduz. del 30%)	€. 16,27	€. 14,64
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduz. al 30%)	€. 6,97	€. 6,28
Passi carrabili (Riduzione obbligatoria al 50%)		
▪ Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata	€. 11,62	€. 10,46
▪ Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduz. al 10%)	€. 1,16	€ 1,05
▪ Passi costruiti direttamente dal Comune:		
- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera;	€. 11,62	€. 10,46
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%	€. 10,46	€. 9,41
▪ Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduz. al 10%)	€. 1,16	€. 1,05
▪ Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduz. al 30%)	€. 3,49	€. 3,14
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	€. 23,24	€ 20,92
Distributori di carburanti	€ 46,48	
Distributori automatici di tabacchi	€ 15,49	

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

- **Tabella B) Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati. La tassa è commisurata alla superficie occupata. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20% fino al 30° giorno ed al 50% oltre i 30 giorni. La tariffa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere come segue:**

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE	
	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€. 0,39	€ 0,35
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (Riduzione del 30%)	€. 0,27	€. 0,25
Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	€. 0,27	€. 0,25
Occupazione effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 10)	€. 0,43	€. 0,39
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 60%)	€. 0,16	€. 0,14
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	€. 0,08	€. 0,07
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Aumento del 30%)	€. 0,51	€. 0,46
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 50%)	€. 0,20	€. 0,18
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	€. 0,08	€. 0,07
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	€. 0,20	€. 0,18

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

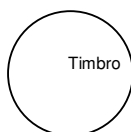
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.

- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è stato ripubblicato per ulteriori 15 giorni dal al

Data



Il Segretario comunale

.....